

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SESTA SEZIONE CIVILE - L**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente -  
Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere -  
Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere -  
Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Rel. Consigliere -  
Dott. ROBERTO BELLE' - Consigliere -

Oggetto

RIMMISSIONE IN  
TERMINI

Ud. 31/03/2022 - CC

R.G.N. 12480/2021

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 12480-2021 proposto da:

(omissis) , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI  
CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso  
dall'avvocato (omissis) ;

**- ricorrente -**

**AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE** (omissis) ,  
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliata in (omissis) , rappresentata e difesa  
dall'avvocato (omissis) ;

**-controricorrente e ricorrente incidentale -**

avverso la sentenza n. 1963/2020 della CORTE D'APPELLO di  
ROMA, depositata il 14/10/2020;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

### **RILEVATO CHE**

1. la Corte d'Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 14 ottobre 2020, ha accolto parzialmente il gravame proposto da (omissis) nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, confermando nel resto la pronuncia resa in prime cure e liquidando le spese del doppio grado di giudizio.
2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso principale il (omissis) notificato in data 28 aprile 2021; ha resistito con controricorso l'intimata Agenzia con atto, contenente ricorso incidentale, notificato il 27 maggio 2021;
3. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale;

### **CONSIDERATO CHE**

1. il ricorso principale è inammissibile per tardività in quanto proposto dopo il decorso dei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata ex art. 327, co. 1, c.p.c.;  
il difensore di parte ricorrente, consapevole di tale decadenza consumata in data 14 aprile 2021, ha chiesto di "essere reimmesso nei termini" deducendo che in data 11 aprile 2021 gli era stata riscontrata una positività al Covid 19, non potendo "neanche delegare nessuno al deposito del presente ricorso nei termini previsti";  
la richiesta non può trovare accoglimento;  
secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la concreta applicazione dell'istituto della rimessione in termini passa attraverso l'espletamento di due necessarie verifiche: la prima attiene alla presenza, in fattispecie, di un fatto ostativo che risulti oggettivamente



estraneo alla volontà della parte (che l'applicazione della rimessione chiede) e che dalla stessa non risulti governabile, neppure con «difficoltà» (cfr., Cass. SS.UU. n. 4135 del 2019; Cass. SS.UU. n. 27773 del 2020; Cass. n. 11062 del 2006); l'altra condizione attiene alla c.d. «immediatezza della reazione», da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del «fatto ostativo» in sé rilevante: nella prontezza dell'attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare (cfr., oltre alla già citata pronuncia delle Sezioni Unite n. 4135/2019, Cass. n. 21304 del 2019; Cass. n. 22342 del 2021);

nella specie l'Avv. (omissis) deduce una positività da Covid che gli avrebbe impedito di rispettare il termine decadenziale;

tuttavia, la malattia del procuratore non rileva di per sé come legittimo impedimento (in tal senso Cass. SS.UU. n. 32725 del 2018; Cass. n. 12544 del 2015; Cass. n. 14586 del 2005) e nella specie difetta pure l'altro requisito della immediatezza della reazione al fatto asseritamente ostativo che, secondo le stesse allegazioni dell'istante, era cessato trascorsi 5 giorni dalla diagnosi di positività dell'11 aprile 2021., mentre il ricorso per cassazione è stato notificato, a mezzo PEC, solo il 28 aprile successivo;

**3.** conclusivamente il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile per tardività, con conseguente inefficacia del ricorso incidentale tardivo ex art. 334, co. 2, c.p.c.; le spese seguono la soccombenza, atteso che la decisione di questa Corte non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al *decisum* evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. n. 15220 del 2018);



occorre altresì dare atto della sussistenza, per il solo ricorrente principale, dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); infatti, in tema di impugnazioni, la condanna al pagamento del "doppio" del contributo unificato non può essere pronunciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334, co. 2, c.p.c., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 1343 del 2019; Cass. n. 18348 del 2017);

### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e privo di efficacia il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 31 marzo 2022.

Il Presidente

Dott.ssa Lucia Esposito

